

REGOLAMENTO (CE) N. 907/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004

che modifica le norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi per quanto riguarda la presentazione e le indicazioni esterne

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi, stabilite in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96, stabiliscono disposizioni sulla presentazione dei prodotti nell'imballaggio ed esigono che su ogni imballaggio debbano figurare tutte le informazioni richieste per l'identificazione dell'imballatore o dello speditore, la natura del prodotto, la sua origine e le relative caratteristiche commerciali.
- (2) Secondo la pratica comune del settore sono fissate etichette autoadesive sui singoli frutti a scopi di pubblicità o di altro tipo. L'applicazione di questa pratica nel caso dei prodotti più fragili rende necessario adottare regole per evitare che i prodotti siano danneggiati da tali etichette.
- (3) L'evoluzione recente del settore degli ortofrutticoli è caratterizzata in particolare dalla preparazione sempre più frequente, nella stessa regione di produzione, di imballaggi di vendita quali definiti all'allegato IV, punto 1, lettera l) del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi⁽²⁾. In tal caso, gli imballaggi di vendita sono poi trasportati spesso verso i mercati di consumo in colli o imballaggi di trasporto riutilizzabili.
- (4) Onde tener conto dello sviluppo di queste pratiche di condizionamento degli ortofrutticoli ed evitare possibili confusioni quando si cambiano le etichette dei colli o degli imballaggi di trasporto riutilizzabili, occorre prevedere per questi ultimi la dispensa dall'apposizione delle indicazioni previste dalle norme di commercializzazione, purché gli imballaggi di vendita siano correttamente contrassegnati e visibili. Qualora gli imballaggi di trasporto siano palettizzati, occorre prevedere inoltre un contrassegno generale per il pallet.

- (5) Bisogna anche prevedere la possibilità di contrassegnare i preimballaggi definiti all'allegato IV, parte 1, lettera l) del regolamento (CE) n. 1148/2001 con il nome del venditore anziché con il nome dell'imballatore o dello speditore, in particolare per avvicinarsi alle disposizioni applicabili all'insieme dei prodotti alimentari preimballati, quali definite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽³⁾, a condizione che le informazioni figuranti su tali preimballaggi consentano di individuare facilmente l'imballatore e/o lo speditore.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte B (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato I del presente regolamento e al titolo V (Disposizioni relative alla presentazione), parte C (Condizionamento) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato II del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente:

«Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia.»

Articolo 2

Alla fine del titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III del presente regolamento e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) alla fine del punto I degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, è aggiunto il comma seguente:

«Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.»

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2003 (GU L 62 del 6.3.2003, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

Articolo 3

Al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne) degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato III e al titolo VI (Disposizioni relative alle indicazioni esterne), punto I degli allegati dei regolamenti elencati nell'allegato IV del presente regolamento, la parte A è sostituita dal testo seguente:

«A. Identificazione

Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

Tale dicitura può essere sostituita:

- per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura "imballatore e/o speditore" o da un'abbreviazione equivalente;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

- unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura "imballato per:" o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

- Allegato del regolamento (CEE) n. 1292/81 della Commissione ⁽¹⁾
- Allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione ⁽²⁾
- Allegato del regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione ⁽³⁾
- Allegato del regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione ⁽⁴⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 831/97 della Commissione ⁽⁵⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 1093/97 della Commissione ⁽⁶⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 2288/97 della Commissione ⁽⁷⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 963/98 della Commissione ⁽⁸⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999 della Commissione ⁽⁹⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 1455/1999 della Commissione ⁽¹⁰⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 2335/1999 della Commissione ⁽¹¹⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 2561/1999 della Commissione ⁽¹²⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999 della Commissione ⁽¹³⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 790/2000 della Commissione ⁽¹⁴⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 851/2000 della Commissione ⁽¹⁵⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 175/2001 della Commissione ⁽¹⁶⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 912/2001 della Commissione ⁽¹⁷⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 1508/2001 della Commissione ⁽¹⁸⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione ⁽¹⁹⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001 della Commissione ⁽²⁰⁾
- Allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione ⁽²¹⁾

⁽¹⁾ GU L 129 del 15.5.1981, pag. 38. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1757/2003 (GU L 252 del 4.10.2003, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 146 del 6.6.1987, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽³⁾ GU L 150 del 16.6.1988, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽⁴⁾ GU L 43 del 17.2.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽⁵⁾ GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽⁶⁾ GU L 158 del 17.6.1997, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽⁷⁾ GU L 315 del 19.11.1997, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽⁸⁾ GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1466/2003 (GU L 210 del 20.8.2003, pag. 6).

⁽⁹⁾ GU L 141 del 4.6.1999, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽¹⁰⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽¹¹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 582/2003 (GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 37).

⁽¹²⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽¹³⁾ GU L 336 del 29.12.1999, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽¹⁴⁾ GU L 95 del 15.4.2000, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽¹⁵⁾ GU L 103 del 28.4.2000, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽¹⁶⁾ GU L 26 del 27.1.2001, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 80/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 5).

⁽¹⁷⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽¹⁸⁾ GU L 200 del 25.7.2001, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1465/2003 (GU L 210 del 20.8.2003, pag. 4).

⁽¹⁹⁾ GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽²⁰⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽²¹⁾ GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2173/2003 (GU L 326 del 13.12.2003, pag. 10).

- Allegato del regolamento (CE) n. 2396/2001 della Commissione ⁽²²⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 843/2002 della Commissione ⁽²³⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 982/2002 della Commissione ⁽²⁴⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 1284/2002 della Commissione ⁽²⁵⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 1466/2003 della Commissione ⁽²⁶⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 1757/2003 della Commissione ⁽²⁷⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 85/2004 della Commissione ⁽²⁸⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 86/2004 della Commissione ⁽²⁹⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 214/2004 della Commissione ⁽³⁰⁾
-

⁽²²⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽²³⁾ GU L 134 del 22.5.2002, pag. 24. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽²⁴⁾ GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽²⁵⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽²⁶⁾ GU L 210 del 20.8.2003, pag. 6.

⁽²⁷⁾ GU L 252 del 4.10.2003, pag. 11.

⁽²⁸⁾ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 3.

⁽²⁹⁾ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 19.

⁽³⁰⁾ GU L 36 del 7.2.2004, pag. 6.

ALLEGATO II

Allegato del regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione ⁽¹⁾
Allegato III del regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione
Allegato del regolamento (CE) n. 730/1999 della Commissione ⁽²⁾
Allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione ⁽³⁾

⁽¹⁾ GU L 213 del 4.8.1983, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 93 dell'8.4.1999, pag. 14. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

⁽³⁾ GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 46/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 61).

ALLEGATO III

Allegato del regolamento (CEE) n. 1292/81	Allegato del regolamento (CE) n. 851/2000
Allegato del regolamento (CEE) n. 2213/83	Allegato del regolamento (CE) n. 175/2001
Allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 1591/87	Allegato del regolamento (CE) n. 912/2001
Allegato del regolamento (CEE) n. 1677/88	Allegato del regolamento (CE) n. 1508/2001
Allegato del regolamento (CEE) n. 410/90	Allegato del regolamento (CE) n. 1543/2001
Allegato del regolamento (CE) n. 831/97	Allegato del regolamento (CE) n. 1615/2001
Allegato del regolamento (CE) n. 1093/97	Allegato del regolamento (CE) n. 1799/2001
Allegato del regolamento (CE) n. 2288/97	Allegato del regolamento (CE) n. 2396/2001
Allegato del regolamento (CE) n. 963/98	Allegato del regolamento (CE) n. 843/2002
Allegato del regolamento (CE) n. 1168/1999	Allegato del regolamento (CE) n. 982/2002
Allegato del regolamento (CE) n. 1455/1999	Allegato del regolamento (CE) n. 1284/2002
Allegato del regolamento (CE) n. 2335/1999	Allegato del regolamento (CE) n. 1466/2003
Allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999	Allegato del regolamento (CE) n. 1757/2003
Allegato del regolamento (CE) n. 2561/1999	Allegato del regolamento (CE) n. 85/2004
Allegato del regolamento (CE) n. 2789/1999	Allegato del regolamento (CE) n. 86/2004
Allegato del regolamento (CE) n. 790/2000	Allegato del regolamento (CE) n. 214/2004

ALLEGATO IV

Allegato I del regolamento (CEE) n. 1591/87
Allegato del regolamento (CE) n. 730/1999
